

Cass. civ. Sez. lavoro, 05/10/1998, n. 9888

Fatto Diritto P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco SOMMELLA Presidente

Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere

Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere

Dott. Natale CAPITANIO Consigliere

Dott. Grazia CATALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

GIAMBATTISTA GIAMBATTISTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 1554/94 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 19/12/94 R.G.N. 2729/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;

udito l'Avvocato OZZOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Foggia in data 9 aprile 1991 Giambattista Antonio proponeva domanda di riconoscimento della causa di servizio in relazione all'infarto del miocardio patito il 13 marzo 1990, con riduzione della sua capacità lavorativa, chiedendo che la Società Ferrovie dello Stato, della quale era dipendente, fosse condannata al pagamento in suo favore delle indennità previste, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Esponeva che detta patologia si era verificata mentre conduceva il treno nella tratta Montaguto-Orsara a causa dell'improvviso attraversamento dei binari da parte di uno sconosciuto, ed in conseguenza dello stress riportato nel timore dell'impatto con la persona, si da avvertire forte dolore al petto, poi diagnosticato come precede in sede di urgente ricovero in Ospedale, ed essere costretto immediatamente a passare la guida della locomotrice al collega che lo coadiuvava in dette funzioni.

Resistente la convenuta, che evidenziava la insussistenza della causa violenta nella specie e pertanto il nesso di causalità tra il fatto descritto e le lesioni patite, chiedendo la reiezione del ricorso, il giudice adito, disattendendo le conclusioni contrarie del C.T.U. sul presupposto che l'avvenimento rappresentato non fosse configurabile come evento eccezionale ed abnorme in relazione all'attività di macchinista espletata dal soggetto, ed escludendo in conseguenza il nesso di causalità rispetto alla patologia denunciata, rigettava il ricorso.

All'esito dell'appello proposto dal soccombente, il Tribunale del luogo, con sentenza del 19 dicembre 1994 riformava la decisione pretorile, ritenendo sussistere nel caso in esame la causa violenta di cui all'art. 2 menzionato, idonea a determinare l'infarto patito dal Giambattista in occasione di lavoro, in conseguenza dell'elevato, improvviso stress emotivo riportato dal conducente; per l'effetto, ritenuta la incidenza dell'evento - quanto meno in rapporto di concausalità - rispetto alle lesioni descritte, condannava la Società a corrispondere le indennità di legge al dipendente per la riduzione permanente delle capacità lavorative del predetto, fissata nella misura percentuale del 70% .

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo, cui resiste il convenuto con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica di cui all'art. 12 Disp. sulla legge in generale, con riferimento all'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deduce che la sentenza del Tribunale è errata, e pertanto va cassata, in quanto nella specie non ricorre la causa violenta ipotizzata dalla norma predetta, posto che la stessa deve assumere, tra l'altro, la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme, non prevedibile, il cui improvviso accadimento determini una brusca rottura dell'equilibrio organico del soggetto, con valori eccedenti la normale tollerabilità dell'organismo, si da causare la lesione lamentata, la quale, per l'effetto, non è indennizzabile ove non si configurino in concreto, come nel caso in esame, tali elementi.

Il motivo è infondato.

Premesso che la ricostruzione dell'episodio effettuata dai giudici di merito, come in precedenza esposta, non risulta contestata dalla Società, sicché è da ritenere che realmente il pedone attraversò improvvisamente i binari, mentre sopraggiungeva il treno, e che immediatamente dopo il conducente Giambattista ebbe

il malore poi diagnosticato come infarto del miocardio, il thema decidendum portato al vaglio in sede di legittimità, già risolto in senso positivo in sede di merito, si focalizza nello stabilire se nel caso in esame la patologia contratta dall'assicurato possa rapportarsi a causa violenta in occasione di lavoro ed eziologicamente collegata al rischio specifico dell'attività dal soggetto espletata, ovvero la stessa esuli da siffatto schema e non possa qualificarsi come malattia professionale ai fini della indennizzabilità di cui all'art. 2 D.P.R. menzionato.

Al riguardo, va anzitutto evidenziato: 1) che in tema di infortuni sul lavoro la causa violenta, quale prevista dalla predetta norma per la indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive; di guisa che in tale nozione rientra anche lo stress emotivo improvviso ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato - oltre che quello accumulato quotidianamente nell'esercizio delle mansioni dovute - ancorché le conseguenze lesive si determinino con il concorso di una situazione morbosa preesistente, malgrado sia latente e peraltro acuita dal fattore scatenante attuale; 2) che tale causa violenta deve, in concreto, assumere le caratteristiche di un evento eccezionale ed anormale, il cui improvviso accadimento determini una brusca rottura dell'equilibrio organico del soggetto, con valori eccedenti la normale tollerabilità dell'organismo, ravvisabile anche in un forte spavento ovvero in una elevata emozione, si da porsi quale accadimento anomalo nel determinismo della lesione; 3) che detto evento si verifichi "in occasione" di lavoro, non dunque soltanto nella accezione di causa di lavoro, e sia comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto, nel senso che non è sufficiente che il fatto si verifichi nel luogo in costanza o in attualità di lavoro, ma occorre che quest'ultimo ed il sinistro siano collegati da un nesso di derivazione eziologica, che se indiretto o, addirittura, riflesso.

Nella specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è dubbio che ricorrano tali elementi, atteso che l'improvviso attraversamento dei binari da parte del pedone, a distanza ravvicinata dal treno, si configura inequivocabilmente quale fattore determinato, rapido ed intenso, idoneo a cagionare l'infarto del miocardio istantaneo in danno del conducente (anche se in concausa con precedente patologia del sistema cardiocircolatorio del soggetto), in quanto inseritosi come elemento di rottura dell'equilibrio organico del predetto, scatenante una istantanea contrazione ed una spasmo anormale a livello coronarico per effetto dello spavento e dell'ansia conseguente all'imminente pericolo d'impatto mortale, e tale dunque da assurgere al livello di causa violenta in occasione dei lavoro nel senso esposto, collegata a rischio specifico, si da qualificarsi alla stregua di fatto genetico dell'infortunio sul lavoro, coperto dalla relativa tutela assicurativa ai sensi dell'art. 2 del T.U. n. 1124/1965.

Né, ciò posto, assume valenza contraria l'argomento correlato alla prevedibilità dell'evento, come prospetto dalla ricorrente al fine di escludere la indennizzabilità dell'infortunio sul presupposto della sua intrinseca connessione con la peculiarità delle mansioni di conducente svolte dal Giambattista. Ed invero la ipotizzabilità di ostacoli od eventi improvvisi non si pone quale elemento antitetico alla eccezionalità degli stessi ed al determinismo dell'accadimento in concreto, come causa violenta in occasione di lavoro, rispetto all'infortunio, quanto meno in via concorrente con pregresse e latenti patologie controllabili mediante farmaci opportuni, si da non legittimare la richiesta di indennizzo; né la prevedibilità teorica ed in astratto dell'evento scatenante esclude i profili di abnormità dello stesso ove si verifichi improvvisamente in concreto, ovvero ne snatura il correlato determinismo rispetto all'infortunio, atteso che le conseguenti, improvvise ed anormale sollecitazioni emotive non possono ritenersi intimamente connaturate allo sforzo psicofisico richiesto dall'espletamento normale delle specifiche mansioni demandate, e dunque non rientrano nello schema dei comuni e noti fattori usuranti connessi al lavoro abituale. Laddove ogni diverso e contrario opinamento, basato sulla teorica ipotizzabilità di accadimenti, pur se di natura eccezionale od anormale, svuoterebbe di pratico contenuto il concetto di causa violenta in occasione di lavoro rendendone inutile la previsione normativa, in quanto qualsiasi evento, anche se connotato dalle peculiari caratteristiche delineate, può sempre ritenersi prevedibile in astratto e pertanto dirimente rispetto alle controversie che ne presuppongono la atipicità, ove si prescinda da quelli normalmente ed in concreto connaturati alla estrinsecazione della attività lavorativa e che, per l'effetto, ne configurano il limite discrezionale a fini decisori. A tali principi si è correttamente adeguato il Tribunale, sicché la sentenza impugnata non risulta inficiata dalle violazioni e dai vizi prospettati in gravame e quindi il ricorso va rigettato.

Le spese di presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo con distrazione a favore del difensore antistatario ivi specificato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 10.500, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 3.000.000 (tremilioni) da attribuire al difensore antistatario Avv. Salvatore Cabibbo. Roma 29 aprile 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 OTTOBRE 1998